



COMUNE DI CALCINAIA

Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 16 / 2021

Oggetto :

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 TUEL: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19; ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI IN MATERIA DI CHIUSURA PARCHI E AREE VERDI COMUNALI.

IL SINDACO

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, del 14 gennaio 2021 e del 2 marzo 2021 recanti ulteriori misure urgenti in materia di emergenza epidemiologica;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13/01/2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, **sino al 30.04.2021**;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto che le normative soprarichiamate dispongono, tra l'altro, misure di prevenzione di carattere generale al fine di evitare al massimo gli spostamenti delle persone fisiche, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di

salute e di limitare e ridurre il formarsi di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerato che le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico nel Comune di Calcinaia registrano nell'ultima settimana un significativo incremento dei casi di diffusione del virus che fondano il ricorso dell'Ente allo strumento di cui all'art. 1, comma 9 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, che consente al sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Ritenuto quindi necessario, per contenere la diffusione del contagio all'interno del Comune, disporre la chiusura dei parchi ed aree verdi pubbliche comunali e dei giardini pubblici attrezzati con giochi per bambini, con divieto del loro utilizzo, presenti all'interno del Comune di Calcinaia e il divieto di utilizzo delle panchine pubbliche appositamente segnalate, con invito alla cittadinanza a limitare comunque l'uso delle panchine presenti nei parchi e sulle aree pubbliche del territorio comunale garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro (indicativamente due persone per panchina);

Visto l'art. 50, del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

1. la chiusura, con vigenza immediata e fino a successiva disposizione, dei parchi ed aree verdi pubbliche comunali e dei giardini pubblici attrezzati con giochi per bambini con divieto del loro utilizzo presenti all'interno del Comune di Calcinaia,
2. il divieto di utilizzo delle panchine pubbliche appositamente segnalate, invitando al contempo la cittadinanza a limitare l'uso delle panchine presenti nei parchi e sulle aree pubbliche del territorio comunale garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro (indicativamente due persone per panchina).
3. il posizionamento di adeguata segnaletica di chiusura e divieto di accesso ai parchi ed aree verdi pubbliche comunali e dei giardini pubblici attrezzati con giochi per bambini.
4. che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento sia punito, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00.

DISPONE

l'immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Albo Pretorio e sito internet del Comune di Calcinaia;
- Ufficio Stampa del Comune di Calcinaia;

- all'Ufficio Segreteria per l'inoltro alla Prefettura di Pisa;
- Alla Stazione Carabinieri di Calcinaia;
- Alla Polizia Locale dell'Unione Valdera;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 gg. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg.

Calcinaia, 13/03/2021

Il sindaco

Alderigi Cristiano / ArubaPEC S.p.A.